

# ASSESSORATO OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE DIPARTIMENTO AMBIENTE VALUTAZIONI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E QUALITA' DELL'ARIA

### PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 4075 in data 11-07-2023

OGGETTO:

ADOZIONE DETERMINAZIONI CONCLUSIVE EX. ART. 14-TER, L. 241/1990. APPROVAZIONE DELLA MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'A.I.A. GIÀ RILASCIATA ALLA SOCIETA' COGNE ACCIAI SPECIALI SPA, DI AOSTA, CON P.D. N. 6011 DEL 28 DICEMBRE 2012 E S.M.I. RELATIVA ALLA MODIFICA PARCO ROTTAMI, VIABILITA' ADDUCENTE E MODALITA' DI ASFALTATURA DELLO STABILIMENTO COGNE ACCIAI SPECIALI S.P.A. DI AOSTA, AI SENSI DEL TITOLO III-BIS DEL D.LGS. 152/2006. CONTESTUALE ACQUISIZIONE PARERE POSITIVO AI SENSI DELL'ART. 242-TER DEL D.LGS. 152/2006

Il Dirigente della Struttura organizzativa valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria

- visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, ed in particolare il Titolo III-bis della Parte Seconda concernente "L'autorizzazione integrata ambientale" e successive integrazioni e modificazioni;
- richiamato in particolare l'articolo 29-nonies del citato decreto, inerente le modifiche degli impianti o le variazioni del gestore nell'ambito di applicazione del Titolo III-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- richiamato l'articolo 242-ter (Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica) del citato decreto, inerente gli interventi e opere nei siti oggetto di bonifica;
- richiamato il provvedimento dirigenziale n. 6011 del 28 dicembre 2012, concernente il rinnovo dell'Autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis, art. 29-octies del d.lgs. 3 aprile

- 2006, n. 152, già rilasciata alla società Cogne Acciai Speciali S.p.A., di Aosta, e successive integrazioni e modificazioni;
- richiamato il provvedimento dirigenziale n. 3751 in data 25 agosto 2016 concernente "Approvazione del documento relativo a interventi di messa in sicurezza delle aree interessate da attività industriali CAS mediante la segregazione delle superfici esposte all'azione di lisciviazione da parte delle acque meteoriche e integrazione delle modalità e delle procedure tecniche e operative da applicare nell'ambito dei lavori di riqualificazione nelle aree denominate "Aree ex Area Cogne" oggetto di messa in sicurezza, di proprietà della Società Vallée d'Aoste Structure s.a.r.l. di Aosta, approvate con i P.D. n. 6365/2010 e n. 582/2014";
- richiamato il provvedimento dirigenziale n. 2355 in data 2 maggio 2019, come rettificato dal P.D. 2775/2019, per la parte concernente l'ampliamento dell'area dedicata al parco rottami ovvero la definizione di una stratigrafia da applicare per le vie di transito in deroga a quanto definito dal P.D. 3751/2016 di cui al punto precedente;
- richiamati gli esiti del tavolo tecnico svoltosi in data 28 giugno 2022 "procedura di bonifica per il raggiungimento del buono stato chimico della falda soggiacente la piana di Aosta e comprendente l'ex area Cogne" come risultanti dal verbale della seduta inviato con nota prot. n. 6368/TA del 23 agosto 2022 dove si riporta nelle conclusioni, tra il resto che "Il tavolo tecnico si aggiorna chiedendo che CAS presenti un documento più tecnico rispetto alla proposta in esame al tavolo di cui trattasi, che espliciti anche:
  - **-** [...]
  - l'equivalenza di quanto proposto dal punto di vista sia dell'impermeabilizzazione sia della performance (usura, rotture, regimazione acque per evitarne l'ingresso nei capannoni, ecc.);

il documento di cui sopra verosimilmente farà parte degli elaborati presentati per l'approvazione in ambito AIA del progetto di revisione della viabilità e poi (integrato, se del caso, per quanto attiene agli aspetti connessi all'asfaltatura senza impermeabilizzazione nelle aree senza rifiuti sottesi) sarà esaminato dal tavolo tecnico per l'integrazione delle procedure di cui al PD 3751/2016, considerando, tra l'altro, quanto emergerà in sede di conferenza di servizi in ambito AIA.";

- richiamata la nota prot. n. 307 in data 7 ottobre 2022, acquisita al prot. n. 7530/AIA, con la quale la Società Cogne Acciai Speciali S.p.A. ha inoltrato richiesta di modifica non sostanziale dell'autorizzazione di cui all'oggetto relativa alla modifica del Parco Rottami, della viabilità adducente e contestuale richiesta di deroga alle prescrizioni previste dal P.D. 3751/2016 relative alla stratigrafia definita per la pavimentazione delle aree oggetto di intervento, unitamente al documento attestante l'equivalenza sia dal punto di vista dell'impermeabilizzazione sia della performance richiesto al punto precedente;
- richiamata la nota prot. n. 7835/AIA in data 19 ottobre 2022 con la quale si è proceduto all'indizione della conferenza dei servizi simultanea ai sensi dell'art. 14-ter della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. in merito alla modifica non sostanziale sopra citata;
- richiamato il parere espresso dal Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio con nota prot. n. 11555 in data 9 novembre 2022, acquisita al prot. n. 8409/AIA, con il quale si comunica che le aree interessate non risultano interferire con vincoli di competenza dello scrivente Dipartimento e che, pertanto, per quanto di competenza, non si ravvisano motivi ostativi alla modifica della viabilità in oggetto;
- richiamato il verbale della conferenza dei servizi svoltasi in data 10 novembre 2022, trasmesso con nota prot. n. 9024/AIA in data 2 dicembre 2022, che recita quanto segue: "Si evidenzia che la

conferenza di servizi di cui trattasi è convocata esclusivamente per approvare la deroga al PD 3751/2016 e si precisa che i titoli abilitativi necessari alla realizzazione di quanto proposto dall'Azienda non saranno rilasciati contestualmente all'eventuale approvazione della documentazione in esame in ambito AIA, ma saranno successivamente rilasciati dal Comune, previa presentazione di tutti gli elaborati progettuali necessari.

[...]

A seguito dell'illustrazione preliminare di quanto presentato dall'Azienda, questa procede con l'esposizione delle attività oggetto di richiesta di approvazione alla modifica non sostanziale. Le modifiche presentate risultano necessarie per procedere al miglioramento e ottimizzazione della gestione del parco rottami. Le modifiche interessano sia la viabilità, con la connessa richiesta di rifacimento delle pavimentazioni, che alcune opere di gestione del parco medesimo, quali l'inserimento di due nuove pese e il riposizionamento dei locali di laboratorio e di uffici di pertinenza del magazzino ferro-leghe. Si prevede allo stesso modo di modificare la copertura del magazzino ferro-leghe per adattarlo alle nuove necessità logistiche.

Nella documentazione presentata, per ogni area di cui si intende procedere alla ripavimentazione, è presentata la relativa stratigrafia. Le stratigrafie proposte differiscono in parte da quanto previsto dal P.D. 3751/2016: per questo motivo l'Azienda ha provveduto a richiederne deroga presentando uno studio comparativo delle prestazioni teoriche al fine di dimostrarne quantomeno l'equivalenza sia strutturale che di isolamento idrico. Questo secondo aspetto risulta particolarmente importante, così come quello della regimazione delle acque, in quanto è fondamentale, ai fini della tutela della falda, che, per le aree soprastanti depositi pregressi di rifiuti, le acque piovane e di ruscellamento non penetrino nei sottostanti strati, raggiungendo la falda. In merito alla regimazione delle acque, l'Azienda dichiara che sono previste le opportune pendenze verso le canalette di raccolta, oltre all'innalzamento dei tombini al fine di favorire la raccolta e gestione successiva delle acque. Si richiede all'Azienda di fornire dettaglio progettuale dove si evidenzi il posizionamento delle diverse canalette di raccolta rispetto al rilevato stradale e ai raccordi che si intendono effettuare verso i capannoni o le altre vie di transito che non sono oggetto di intervento.

L'Azienda ribadisce che tutte le pavimentazioni risulteranno dotate di strato impermeabilizzato essendo soprastanti a depositi di rifiuti. In merito alla regimazione delle acque, l'Azienda conferma quanto riportato nella nota prot. n. 94/22 del 22/04/2022 che era stata presentata nell'ambito del tavolo tecnico istituito con la DGR 2052/2012 e confermato con la DGR n. 696/2020 il quale, coordinato dal Dirigente della Struttura Organizzativa regionale competente in materia di bonifica di siti contaminati, continua ad assicurare il coordinamento delle attività per il raggiungimento del buono stato chimico della falda soggiacente la piana di Aosta e comprendente l'ex area Cogne.

Si osserva che la documentazione in esame si presenta come un completamento della proposta della società Cogne Acciai Speciali S.p.A. di modifica delle procedure tecniche previste per i lavori da eseguire nelle aree ex Cogne trasmessa con la nota in data 22 aprile 2022, prot. n. 94/22, acquisita agli atti dell'Amministrazione regionale in pari data, prot. n. 2991/TA, pertanto tale documento dovrebbe essere ricompreso fra quelli in esame alla conferenza. La nota CAS prot. n. 94/22 del 22/04/2022 viene acquisita e allegata al presente verbale. In merito alla realizzazione della nuova pavimentazione, la proposta di stratigrafia di CAS è costituita essenzialmente da una diversa modalità di installazione del pacchetto impermeabilizzante ovvero effettuando una minima scarifica allo scopo di livellare le superfici e andando in elevazione. Si garantisce così l'uniformità del piano di posa della geomembrana, come richiesto dalla relativa scheda tecnica. A seguito di esplicita richiesta, l'Azienda conferma che non saranno effettuate asfaltature semplici, ossia senza geomembrana, in quanto le aree oggetto di intervento risultano soprastanti a depositi di rifiuti, pertanto sarà sempre realizzata una stratigrafia impermeabilizzata con posa della geomembrana. Come risultante dalla relazione inviata dall'Azienda, si prende, pertanto, atto del fatto che, dal punto di vista dell'impermeabilizzazione, la proposta CAS è equivalente alle modalità previste dal documento approvato con il PD 3751/2016.

Nella documentazione presentata (Tavola "Fase 2 di realizzazione dei lavori - Planimetria generale - Individuazione aree con rifacimento pavimentazione") la stratigrafia riportata in riferimento al PD 3751/2016 per carico pesantissimo non è esattamente quella prevista dal documento approvato; l'Azienda conferma che la correggerà; inoltre si fa riferimento, citando il PD 3751/2016 (riportando "Aree con rifacimento pavimentazione in cemento armato con "capping" - Soluzione come da provvedimento dirigenziale n. 3751 del 27-08-2016 della Regione Valle d'Aosta"), ad una stratigrafia non riportata dal documento approvato con il P.D. 3751/2016 : si precisa che tale stratigrafia è stata approvata esclusivamente in ambito AIA mediante P.D. 2355/2019 inerente l'ampliamento del parco rottami.

Nella documentazione (Tavola "Fase 2 di realizzazione dei lavori - Planimetria generale - Individuazione aree con rifacimento pavimentazione") si evidenzia la presenza della seguente dicitura: "N.B.: il rifacimento della pavimentazione nelle aree A2 e A9 è già stato conteggiato nella FASE 1"; si richiede di chiarire tale indicazione oppure, laddove non pertinente con il presente procedimento, aggiornare la documentazione con la sua eliminazione. L'Azienda dichiara essere un refuso di un riferimento interno e che procederà all'aggiornamento.

Nella tavola "GEN 10" (Tavola "Fase 2 di realizzazione dei lavori - Planimetria generale - Individuazione aree con rifacimento pavimentazione") si evidenzia che, tranne che per l'area A9, la tavola riporta due volte ogni area: la prima con l'indicazione delle modalità operative ex PD 3751/2016, la seconda con la proposta dell'Azienda; si chiede conferma che l'indicazione delle modalità ex PD 3751/2016 sia riportata per illustrare il quadro delle asfaltature qualora la conferenza non approvasse la deroga al PD 3751/2016. L'Azienda conferma. Inoltre, le aree A6 e A8 hanno la dicitura "non pavimentate", ma sono riportate nella tabella dedicata al rifacimento pavimentazione per carico pesantissimo ex PD 3751/2016: si richiede chiarimento in merito alla stratigrafia che si intende applicare in quanto non pare evidentemente possibile procedere a una scarifica se non sono attualmente pavimentate. Si richiede all'Azienda di specificare più chiaramente l'indicazione riportata nella tavola, rispetto allo stato attuale delle aree citate e delle conseguenti stratigrafie che si intendono porre in atto.

In linea generale, si richiede di indicare per ogni area riportata lo stato iniziale delle superfici, la stratigrafia che si intende apportare con riferimento eventuale al provvedimento di autorizzazione che la prevede e uno schema di regimazione e gestione delle acque con dettaglio del posizionamento delle canalette di scolo. Per quanto concerne la regimazione delle acque di scolo, occorre che l'Azienda espliciti la soluzione proposta: se ne richiede almeno il dettaglio negli elaborati progettuali per l'acquisizione del titolo abilitativo. Per ogni area, si richiede di indicare altresì la tipologia di raccordo verso le adiacenti aree non oggetto di intervento oppure verso i capannoni, laddove presenti. Si ribadisce che le stratigrafie proposte dall'Azienda per le aree oggetto di intervento sono tutte comprensive di geomembrana impermeabilizzante.

Vengono chiesti vari chiarimenti in merito al documento "Relazione tecnica – Analisi delle tecniche di messa in opera di geosintetici all'interno del pacchetto stradale – Rev 02 12-8-2022" che l'Azienda fornisce, confermando le conclusioni riportate dal documento, ossia che la soluzione proposta è equivalente a quella ex PD 3751/2016.

Si evidenzia quanto riportato dal documento "Relazione tecnica – Analisi delle tecniche di messa in opera di geosintetici all'interno del pacchetto stradale – Rev 02 12-8-2022" a pag. 31 "ATTENZIONE: la proposta alternativa risulta essere migliorativa se la strada non risulta ammalorata da fessure o buche che potrebbero creare dei ristagni d'acqua al di sotto dei nuovi strati." evidenziando che le fasi di scarifica dello strato di usura e il livellamento superficiale con conglomerato bituminoso dovranno essere realizzate evitando la presenza di fessure o buche e a pag. 33 "al formarsi delle prime fessure si dovrebbe intervenire tempestivamente" ricordando la necessità di eseguire sollecitamente tutte le necessarie manutenzioni, procedendo ad attuare opportune verifiche periodiche sul campo ad opera di personale tecnico. L'azienda precisa che le attività di controllo e manutenzione verranno svolte secondo quanto previsto dal PD 6577/2022.

L'Azienda dichiara che per il posizionamento dei nuovi uffici del magazzino ferro-leghe e laboratorio, non saranno effettuati scavi, ma la realizzazione di una platea su cui saranno poggiati prefabbricati appositamente predisposti. Le nuove pese per i carichi in ingresso e uscita saranno posizionate a raso, pertanto, si prevede la realizzazione di uno scavo di circa un metro di profondità. Si rammenta in tal caso, anche relativamente alla demolizione di parte del magazzino ferro-leghe, che per le approvazioni successive dovrà essere redatto il bilancio di produzione dei materiali inerti da scavo e dei materiali inerti da demolizione e costruzione, comprese le costruzioni stradali, che si presume siano prodotti per l'esecuzione dei lavori cui il progetto si riferisce, e della produzione di eventuali rifiuti ex art. 16, l.r. 31/2007, documento obbligatorio per il rilascio di qualunque titolo abilitativo. In merito alle terre e rocce da scavo e all'eventualità di una loro caratterizzazione per la gestione come sottoprodotto, l'azienda spiega che esse saranno gestite come rifiuti, pertanto non saranno caratterizzate preventivamente ma solo successivamente, ai fini del conferimento presso un impianto di smaltimento/recupero.

Si riportano di seguito anche gli adempimenti in applicazione dell'art. 242-ter, d.lgs. 152/2006, con particolare riferimento alla necessità di valutazioni della Struttura competente ai sensi del titolo V della parte IV del D.lgs. 152/2006 nell'ambito dei procedimenti di approvazione e autorizzazione degli interventi.

Poiché, come spiegato prima, i documenti in esame alla conferenza sono finalizzati solo ad acquisire il nulla osta a procedere con le asfaltature come proposte dall'Azienda, in deroga al PD 3751/2016, e seguirà una progettazione di maggior dettaglio (definitiva/esecutiva), ci si esprimerà ex art. 242-ter nell'ambito del procedimento per il rilascio del titolo abilitativo per l'esecuzione delle opere, previa consultazione dell'AUSL - Dipartimento di prevenzione - S.C. prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro. Viene spiegato che l'Azienda potrà sia acquisire direttamente il suddetto parere e allegarlo agli elaborati progettuali che saranno trasmessi al Comune al fine del rilascio del titolo abilitativo, sia indicare nei citati elaborati la necessità della valutazione ex art. 242-ter, in questo caso sarà il Comune a chiedere alla Struttura competente le necessarie valutazioni.

#### Applicazione dell'art. 242-ter, d.lgs. 152/2006

Poiché si tratta di un sito oggetto di procedura ex art. 242 d.lgs. 152/2006, ed essendo caratterizzato, le attività ammissibili sono disciplinate dall'art. 242-ter, anche in caso di opere che non prevedono scavi ma comportano occupazione permanente di suolo: è previsto, tra l'altro, che possano essere realizzati interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, pertanto si ritiene che gli interventi di cui trattasi rientrino fra quelli ammissibili.

Ai sensi del citato art. 242-ter, inoltre, l'autorità competente ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del d.lgs 152/2006 deve valutare il rispetto di alcune condizioni nell'ambito dei procedimenti di approvazione e autorizzazione degli interventi e, ove prevista, nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale. Tali condizioni da valutare sono che interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con l'esecuzione e il completamento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Per tali aspetti, la Struttura competente ex Titolo V, Parte quarta, del d.lgs 152/2006 indice una conferenza di servizi semplificata per acquisire, tra l'altro, il parere della S.C. Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro dell'AUSL, competente per quanto attiene l'applicazione del d.lgs. 81/2008, ai fini delle proprie valutazioni ex art. 242-ter.

Essendo la conferenza odierna volta esclusivamente ad acquisire il nulla osta a procedere con le asfaltature secondo le stratigrafie proposte dall'Azienda, la documentazione in esame non consentirebbe di effettuare le necessarie valutazioni ex art. 242-ter, d.lgs. 152/2006. L'Azienda conferma che la documentazione che sarà predisposta per l'ottenimento del titolo abilitativo sarà completa e consentirà di procedere con l'acquisizione di tutti i pareri tecnici necessari. L'azienda

presenterà al Comune gli elaborati tecnici necessari alla procedura urbanistica/edilizia, mentre ritiene che nella sede presente gli elaborati presentati e quelli di integrazione consentiranno all'Autorità Competente in ambito bonifiche di esprimersi ex art. 242-ter in modo da ottenerne il parere tecnico positivo.

In merito alla proposta oggetto di valutazione, Il rappresentante di Vallée d'Aoste Structure ribadisce che la proposta di CAS che attiene alle zone con presenza di rifiuti, costituita essenzialmente da una diversa modalità di installazione del pacchetto impermeabilizzante senza effettuare la scarifica e andando in elevazione, è già stata discussa più volte dal tavolo tecnico pertinente ed è accettabile, purché garantisca l'uniformità del piano di posa della geomembrana, come richiesto dalla relativa scheda tecnica. Si ribadisce quanto già confermato dall'Azienda ovvero che le aree oggetto di intervento dovranno essere dotate di geomembrana impermeabilizzante essendo poste su aree con depositi di rifiuti sotterranei. Nel caso di future pavimentazioni in aree dove non sono presenti depositi sotterranei di rifiuti occorrerà valutare le proposte che saranno effettuate dal Gestore.

In merito a tale proposta ARPA VDA conferma quanto già espresso nel tavolo tecnico del 28/06/2022, ovvero parere favorevole all'adozione della impermeabilizzazione con limitata scarifica proposta da CAS per le aree con presenza di rifiuti. Precisa inoltre che:

- proprio in funzione di quanto discusso nel tavolo tecnico del 28/06/2022, al momento non può essere accettata la sostituzione del geomembrana impermeabilizzante con il geotessile proposta nella relazione tecnica "analisi delle tecniche di messa in opera di geosintetici all'interno del pacchetto stradale";
- è necessario presentare una tavola di dettaglio che indichi la modalità di esecuzione (sezione progettuale) delle canalette di raccolta acque superficiali previste per il raccordo con le pavimentazioni interne ("raccordo esterno-interno").

Rispetto agli aspetti di impatto acustico, ARPA VDA ritiene che questi siano stati correttamente valutati, risultando positivo il proprio parere di competenza.

In merito alla planimetria presentata nella tavola "Gen. 10", si fa presente che il pozzo 11 risulta indicato presso due punti diversi, si richiede di chiarirne il posizionamento. Nella stessa planimetria si richiede indicazione di quella che sarà la nuova viabilità: questa risulta presente in allegato alla relazione di valutazione degli impatti acustici, ma di scarso dettaglio qualitativo. Si richiede che questa venga riportata in una tavola che risulti più chiaramente definita.

Si rammenta all'Azienda che, come previsto nell'ambito del tavolo tecnico relativo alla bonifica dell'area, una volta terminati i lavori, si dovrà trasmettere la planimetria georiferita con il dettaglio degli interventi messi in opera per l'inserimento nella banca dati.

La conferenza dei servizi odierna esprime parere favorevole in merito alle valutazioni inerenti gli impatti acustici della modifica presentata, unitamente all'utilizzo della stratigrafia alternativa denominata "TIPO 1" proposta dall'Azienda, come presente all'elaborato "GEN 10". Al contempo si richiede aggiornamento della documentazione presentata, in base a quanto riportato nel presente verbale. Si richiede anche all'Azienda, come era già stato richiesto nel corso della riunione del tavolo tecnico di coordinamento del 28 giugno 2022, di esplicitare le motivazioni per le quali la modifica delle stratigrafie rispetto a quanto previsto dal provvedimento citato è stata chiesta ora, e non nell'ambito dell'approvazione del documento, nel 2016.

A seguito della ricezione delle integrazioni richieste l'Amministrazione competente in materia di AIA provvederà a convocazione una conferenza dei servizi in modalità asincrona per procedere alla valutazione da parte dei diversi enti interessati, per quanto di competenza, di quanto sarà stato inviato.

Per quanto concerne gli adempimenti seguenti alla conferenza citata, si rammenta quanto già indicato in merito all'applicazione dell'art. 242-ter, e alla conseguente necessità delle valutazioni da parte della Struttura competente ai sensi del titolo V parte IV d.lgs. 152/2006 per il rilascio del titolo abilitativo, alla S.C. prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro per gli aspetti di competenza, così come procedere con la pratica urbanistica presso il Comune di Aosta, in base alla

vigente normativa di settore. L'azienda ribadisce la necessità di avere parere della Struttura competente ai sensi del titolo V parte IV d.lgs. 152/2006 in sede di autorizzazione AIA.";

- richiamate le note prot. n. 354/22 in data 22 novembre 2022, ns. prot. n. 8733/AIA e prot. n. 356/22 in data 28 novembre 2022, ns. prot. n. 8893/AIA, con le quali la Società Cogne Acciai Speciali S.p.A. ha trasmesso documenti integrativi susseguenti alle risultanze della Conferenza svoltasi in data 10 novembre 2022 citata e in base alle risultanze della medesima richiamate nel punto precedente;
- richiamata la nota prot. n. 9221/AIA in data 14 dicembre 2022 con la quale si è proceduto all'indizione della conferenza dei servizi semplificata ai sensi del D. Lgs. 152/2006 secondo quanto definito all'art. 14-bis della Legge 5 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. per le valutazioni ex art. 242-ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. relativamente alle integrazioni fornite e richiamate al punto precedente;
- richiamata la nota prot. n. 46/AIA in data 2 gennaio 2023 con la quale si è proceduto all'indizione della conferenza dei servizi semplificata ai sensi del D. Lgs. 152/2006 secondo quanto definito all'art. 14-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. ex art. 29-nonies del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- richiamato il parere tecnico espresso con nota prot. n. 501 in data 13 gennaio 2023, ns. prot. n. 305/AIA da ARPA Valle d'Aosta, che recita quanto segue: "Presa visione della documentazione in esame, per quanto di competenza ci si esprime come segue:
- 1) Modalità di esecuzione delle canalette di raccolta acque superficiali previste per il raccordo con le pavimentazioni interne ("raccordo esterno-interno")

La sezione progettuale in esame (figura 1), non prevede soluzioni atte a garantire la tenuta impermeabile delle superfici di contatto tra:

- A. nuova asfaltatura e struttura prefabbricata della canaletta;
- B. struttura prefabbricata della canaletta e pavimentazione interna esistente.

Al fine di evitare che le succitate superfici di contatto possano costituire discontinuità nella struttura impermeabilizzante posta in opera si ritiene necessario che:

A. per il contatto tra nuova asfaltatura e canaletta, sia previsto il risvolto del geocomposito l'impiego del primer adesivizzante come previsto nella tavola 8 "particolari stratigrafie 2ª fase" del progetto "lavori di messa in sicurezza ambientale delle aree denominate "piazzale Vergelle (1^ fase)" e "pozzo MW3 (2^ fase)" in area CAS in Comune di Aosta" (figura 2) approvato con C.d.S. del 18/08/2022 nell'ambito del procedimento "Procedura di bonifica per il raggiungimento del buono stato chimico della falda soggiacente la piana di Aosta e comprendente l'ex area Cogne";

B. per il contatto tra canaletta e pavimentazione esistente, sia definita una soluzione tecnica con caratteristiche tali da da garantire la tenuta impermeabile della superficie di contatto.

#### 2) Conclusioni

Considerato che la modalità di asfaltatura proposta da CAS è già stata ritenuta compatibile con quanto previsto nel PD 3751/2016:

- nell'ambito del procedimento di bonifica insistente sul sito ("Procedura di bonifica per il raggiungimento del buono stato chimico della falda soggiacente la piana di Aosta e comprendente l'ex area Cogne"), in occasione del tavolo tecnico del 28/06/2022 (verbale prot. Rava n. 6368 del 23/08/2022).
- nella C.d.S. del 10/11/2022 in ambito AIA;

per quanto di competenza si ritiene che la soluzione proposta nella documentazione in esame debitamente integrata con gli elementi sopra descritti in merito alle superfici di contatto non pregiudichi né interferisca con l'esecuzione e il completamento della bonifica prevista per il sito, e che quindi possa essere realizzata";

- richiamato il parere di competenza ex. Art. 242-ter del D. Lgs. 152/2006 espresso con nota prot. n. 344/TA in data 16 gennaio 2023 dalla S.O. economia circolare, rifiuti, bonifiche e attività estrattive del Dipartimento ambiente, che recita quanto segue:

"Richiamate le seguenti note di codesta Struttura:

- 1. in data 14 dicembre 2022, prot. n. 9221/TA, con la quale, richiamato il verbale della conferenza di servizi riunitasi il 19 ottobre 2022 (trasmesso con la nota di codesta Struttura in data 10 novembre 2022, prot. n. 9024/TA), si convoca una conferenza di servizi semplificata nell'ambito della quale la Struttura scrivente, l'ARPA Valle d'Aosta e la S.C. Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta devono esprimere il parere ai sensi dell'art. 242-ter del d.lgs. 152/2006 nell'ambito;
- 2. in data 2 gennaio 2023, prot. n. 46/TA, con la con la quale, richiamato il verbale della conferenza di servizi riunitasi il 19 ottobre 2022 (trasmesso con la nota di codesta Struttura in data 10 novembre 2022, prot. n. 9024/TA), si convoca una conferenza di servizi semplificata per la valutazione inerente alla documentazione integrativa già inviata a codeste Amministrazioni con la succitata nota prot. n. 9221/TA del 12/12/2022, con riguardo a quanto riportato nel verbale della seduta di Conferenza tenutasi in data 10 novembre 2022;

con riferimento alla nota di cui al punto 1., si comunica che <u>non è possibile effettuare le</u> <u>valutazioni di competenza ai fini del rilascio del parere ex art. 242-ter d.lgs. n. 152/2006, infatti:</u>

- con riferimento a quanto osservato nel corso della conferenza di servizi del 10 novembre 2022 in merito alla Tavola "Fase 2 di realizzazione dei lavori Planimetria generale Individuazione aree con rifacimento pavimentazione", si evidenzia che la data della tavola non è stata aggiornata alle revisioni effettuate; in riferimento a tale elaborato, inoltre, si evidenzia che:
- <u>le stratigrafie non sono state corrette</u> (cfr. tipo 1);
- <u>l'indicazione relativa alle aree A6 e A8 non è stata resa più chiara e non è stato specificato lo stato attuale delle aree citate e delle conseguenti stratigrafie che si intendono porre in atto;</u>
- con riferimento a quanto osservato nel corso della conferenza di servizi del 10 novembre 2022 in merito al fatto che si sarebbe dovuto indicare, per ogni area riportata, lo stato iniziale delle superfici, la stratigrafia che si intende apportare con riferimento eventuale al provvedimento di autorizzazione che la prevede e uno schema di regimazione e gestione delle acque con dettaglio del posizionamento delle canalette di scolo non è stato riportato quanto richiesto;
- con riferimento a quanto osservato nel corso della conferenza di servizi del 10 novembre 2022 in merito alla regimazione delle acque di scolo, <u>non è stata indicata la tipologia di raccordo verso le adiacenti aree non oggetto di intervento oppure verso i capannoni, laddove presenti, per ogni area.</u>

Con riferimento alla citata nota di cui al precedente punto 2. e considerato che la documentazione in merito alla quale è stato chiesto di esprimere il parere di competenza non ha recepito tutte le indicazioni fornite nel corso della conferenza di servizi del 10 novembre 2022, come esplicitato sopra;

- si chiede che la documentazione sia rivista/integrata come richiesto, con la precisazione che la scrivente si esprimerà anche ex art. 242-ter, d.lgs. 152/2006 nell'ambito della conferenza di servizi indetta con la nota dal 2 gennaio 2023, qualora la documentazione sia opportunamente rivista/integrata.";
- richiamata la nota prot. n. 474/TA del 19 gennaio 2023 con la quale l'Amministrazione procedente ha provveduto alla sospensione dei termini istruttori al fine di permettere all'Azienda proponente di fornire le integrazioni richieste nei pareri tecnici riportati nei punti precedenti rilasciati nell'ambito dei procedimenti istruttori avviati con note prot. n. 9221/TA del 14/12/2022 e prot. n. 46/TA del 02/01/2023;
- richiamata la nota prot. n. 40/23 in data 14 febbraio 2023, acquisita al prot. n. 1138/TA in medesima data, con la quale la Società Cogne Acciai Speciali S.p.A. ha trasmesso documentazione integrativa susseguente alla richiesta di integrazioni documentali e conseguente sospensione dei termini istruttori di cui al punto precedente;
- richiamata la nota prot. n. 1621 in data 1° marzo 2023, successivamente rettificata per mero errore materiale dalla nota prot. n. 1652 in data 1° marzo 2023, con la quale si è provveduto alla ridefinizione dei termini istruttori relativi ai procedimenti in corso, a seguito della ricezione delle integrazioni citate al punto precedente, fissando al 24 marzo 2023 il termine per la predisposizione dei pareri di competenza, relativi agli ambiti di applicazione degli artt. 29-nonies e 242-ter del D.Lgs. 152/2006;
- Richiamato il parere tecnico espresso con nota prot. n. 4117 in data 24 marzo 2023 da ARPA VDA acquisito al prot. n. 2306/TA pari data, che recita nelle conclusioni quanto segue: "Presa visione della documentazione in esame, considerate le nostre precedenti osservazioni (parere del 13/01/2023 prot. n. 501) in merito alle modalità di esecuzione delle canalette di raccolta acque superficiali previste per il raccordo con le pavimentazioni interne ("raccordo esterno-interno"), per quanto di competenza ci si esprime come segue:
  - A) superfici di contatto tra nuova asfaltatura e struttura prefabbricata della canaletta (figura 1): la soluzione proposta, che prevede il risvolto del geocomposito e l'impiego del primer adesivizzante, è conforme a quanto richiesto nel precedente parere ARPA e corrisponde a quanto previsto nella tavola 8 "particolari stratigrafie 2a fase" del progetto "lavori di messa in sicurezza ambientale delle aree denominate "piazzale Vergelle (1^ fase)" e "pozzo MW3 (2^ fase)" in area CAS in Comune di Aosta" (figura 2) approvato con C.d.S. del 18/08/2022 nell'ambito del procedimento "Procedura di bonifica per il raggiungimento del buono stato chimico della falda soggiacente la piana di Aosta e comprendente l'ex area Cogne".
  - B) superfici di contatto tra struttura prefabbricata della canaletta e pavimentazione interna esistente: l'accorgimento tecnico riportato nella nota 1 della tavola "Fase 2 di realizzazione dei lavori (nota CAS del 40/23 del 14/02/2023) "In corrispondenza di eventuali spigoli verticali dei manufatti il raccordo tra le due facce lungo lo spigolo dovrà essere eseguito effettuando una sigillatura impermeabilizzante con bitume liquido o mastici bituminosi a freddo" applicata al caso in esame appare consona al fine di garantire l'impermeabilizzazione di tali superfici di contatto.

#### NOTA 1

Si dovrà procedere con le seguenti operazioni necessarie per l'esecuzione delle operazioni di raccordo con i manufatti:

- pulizia accurata della superficie del manufatto verso la quale si intende eseguire il raccordo;
- stesa di una mano di primer adesivizzante e impermeabilizzante su tutta la superficie a vista e sulla superficie del manufatto;
- stesa del manto geocomposito rinforzato;
- esecuzione di un raccordo a sguscio a base bituminosa tra la superficie orizzontale e quella verticale del manufatto;
- risvolto del manto geocomposito rinforzato sulla superficie laterale del manufatto, per un'altezza variabile a seconda del posizionamento nello strato di asfalto, sino a livello dell'intradosso dello strato di usura;
- stesa degli strati superiori bitumati con raccordo al manufatto.

In corrispondenza di eventuali spigoli verticali dei manufatti il raccordo tra le due facce lungo lo spigolo dovrà essere eseguito effettuando una sigillatura impermeabilizzante con bitume liquido o mastici bituminosi a freddo.




Figura.1: estratto tavola "Fase 2 di realizzazione dei lavori" - nota CAS 40/23 del 14/02/2023




Figura.2: estratto tavola 8 "particolari stratigrafie 2a fase" lavori di messa in sicurezza ambientale delle aree denominate "piazzale Vergelle (1^fase)" e "pozzo MW3 (2^fase)" in area CAS in Comune di Aosta.

Le soluzioni sopra valutate possono quindi essere efficacemente applicate alle situazioni di contatto tra:

- asfaltature e manufatti (A);
- spigoli verticali di nuovi manufatti e manufatti esistenti (B).

#### Conclusioni

Considerato che la modalità di asfaltatura proposta da CAS è già stata ritenuta compatibile con quanto previsto nel P.D. 3751/2016:

- nell'ambito del procedimento di bonifica insistente sul sito ("Procedura di bonifica per il raggiungimento del buono stato chimico della falda soggiacente la piana di Aosta e

comprendente l'ex area Cogne"), in occasione del tavolo tecnico del 28/06/2022 (verbale prot. Rava n. 6368 del 23/08/2022),

- nella C.d.S. del 10/11/2022 in ambito AIA,

alla luce di quanto sopra esposto, per quanto di competenza si ritiene che la modalità di asfaltatura proposta nella documentazione in esame possa essere applicata e che non pregiudichi l'esecuzione e il completamento della bonifica prevista per il sito.";

- Richiamato il parere tecnico espresso con nota prot. n. 2333/TA in data 27 marzo 2023 dalla S.O. economia circolare, rifiuti, bonifiche e attività estrattive del Dipartimento ambiente che recita, tra il resto, quanto segue:

"Procedimento istruttorio ex art. 29-nonies D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per quanto attiene agli aspetti di competenza in materia di bonifica di siti contaminati ci si esprime favorevolmente alla documentazione in esame alla conferenza di servizi, dato atto che, dal punto di vista dell'impermeabilizzazione, dalla documentazione in esame risulta che la proposta di CAS è equivalente alle modalità previste dal documento approvato con il PD 3751/2016.

Si coglie l'occasione per ribadire tutto quanto già espresso nel corso della riunione della conferenza di servizi del 10 novembre 2022 e si ricorda che dal documento "Relazione tecnica – Analisi delle tecniche di messa in opera di geosintetici all'interno del pacchetto stradale – Rev 02 12-8-2022" redatto dalla società Gierrevu s.r.l. risulta (a p. 31) "ATTENZIONE: la proposta alternativa risulta essere migliorativa se la strada non risulta ammalorata da fessure o buche che potrebbero creare dei ristagni d'acqua al di sotto dei nuovi strati." pertanto dovrà assolutamente essere garantito che le fasi di scarifica dello strato di usura e il livellamento superficiale con conglomerato bituminoso siano realizzate evitando la presenza di fessure o buche, e viene precisato (a p. 33) che "al formarsi delle prime fessure si dovrebbe intervenire tempestivamente" pertanto si ricorda la necessità di eseguire sollecitamente tutte le necessarie manutenzioni.

#### Procedimento istruttorio ex art. 242-ter D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

dagli elaborati oggetto della conferenza di servizi di cui trattasi risulta che gli interventi e le opere previste saranno realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudicano né interferiscono con l'esecuzione e il completamento della bonifica, fermo restando che, come sopra esplicitato, quanto sopra è limitato alle competenze della scrivente Struttura e non include il parere dell'ARPA Valle d'Aosta e della S.C. Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta che si esprimono autonomamente nell'ambito della conferenza di servizi di cui trattasi.

Considerato che si prevede la realizzazione di uno scavo di circa un metro di profondità per le nuove pese per i carichi in ingresso e uscita, e preso atto del fatto che le terre e rocce da scavo saranno gestite come rifiuto, come precisato dal proponente nel corso della riunione della conferenza di servizi del 10 novembre 2022, si evidenzia che:

- ai sensi dell'art. 242-ter, c. 4, lett. c, d.lgs. 152/2006 "le attività di scavo sono effettuate con le precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee. Le eventuali fonti attive di contaminazione, quali rifiuti o prodotto libero, rilevate nel corso delle attività di scavo, sono rimosse e gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione rifiuti. I terreni e i materiali provenienti dallo scavo sono gestiti nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120;";
- ai sensi dell'art. 16, l.r. 31/2007, per il rilascio del titolo abilitativo edilizio relativo all'intervento di cui trattasi deve essere predisposto il bilancio di produzione dei

materiali inerti da scavo e dei materiali inerti da demolizione e costruzione, comprese le costruzioni stradali, che si presume siano prodotti per l'esecuzione dei lavori cui il progetto si riferisce, e della produzione di eventuali rifiuti.

Infine, si ricorda che la società Cogne Acciai Speciali S.p.A., una volta terminati i lavori, dovrà trasmettere alla Struttura scrivente la planimetria georiferita con il dettaglio degli interventi messi in opera, per l'inserimento nella banca dati realizzata nell'ambito del tavolo tecnico relativo alla bonifica dell'area."

- Richiamata la nota prot. n. 2562/TA in data 3 aprile 2023 con la quale sono state trasmesse le risultanze della Conferenza dei Servizi semplificata di cui all'art. 14-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. in riferimento all'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e all'art. 242-ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., che, dopo aver richiamato i pareri sopra citati, recita nelle conclusioni quanto segue: "Considerato che a far data del 30/03/2023 non risultano pervenuti ulteriori pareri di competenza da parte delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento istruttorio, si ritiene pertanto espresso l'implicito assenso senza condizioni, in base a quanto previsto all'art. 14-bis della L. 241/1990 e s.m.i., c. 4.

Si ritiene di indicare di seguito le richieste emerse in ambito istruttorio a cui l'Azienda dovrà dare compimento:

- dovrà assolutamente essere garantito che le fasi di scarifica dello strato di usura e il livellamento superficiale con conglomerato bituminoso siano realizzate evitando la presenza di fessure o buche e che al formarsi delle prime fessure si dovrà intervenire eseguendo sollecitamente tutte le necessarie manutenzioni;
- nel corso della realizzazione dello scavo di circa un metro di profondità per le nuove pese per i carichi in ingresso e uscita, , sensi dell'art. 242-ter, c. 4, lett. c, d.lgs. 152/2006 "le attività di scavo sono effettuate con le precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee. Le eventuali fonti attive di contaminazione, quali rifiuti o prodotto libero, rilevate nel corso delle attività di scavo, sono rimosse e gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione rifiuti. I terreni e i materiali provenienti dallo scavo sono gestiti nel rispetto del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120";
- per la realizzazione delle opere previste, prevedendo la realizzazione di uno scavo di circa un metro di profondità per le nuove pese per i carichi in ingresso e uscita, prendendo atto del fatto che le terre e rocce da scavo saranno gestite come rifiuto, ai sensi dell'art. 16, l.r. 31/2007, per il rilascio del titolo abilitativo edilizio relativo all'intervento di cui trattasi deve essere predisposto il bilancio di produzione dei materiali inerti da scavo e dei materiali inerti da demolizione e costruzione, comprese le costruzioni stradali, che si presume siano prodotti per l'esecuzione dei lavori cui il progetto si riferisce, e della produzione di eventuali rifiuti.
- una volta terminati i lavori, dovrà trasmettere alla S.O. economia circolare, rifiuti, bonifiche e attività estrattive del Dipartimento ambiente la planimetria georiferita con il dettaglio degli interventi messi in opera, per l'inserimento nella banca dati realizzata nell'ambito del tavolo tecnico relativo alla bonifica dell'area.

In base a quanto finora esposto, si ritiene di <u>considerare i procedimenti istruttori ex artt.</u> 29-nonies e 242-ter del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. conclusi con esito positivo alle condizioni riportate nel precedente paragrafo; pertanto, in base a quanto definito ai commi 3 e 4 dell'art. 14-quater della L. 241/1990, la scrivente Amministrazione ritiene la

determinazione riportata efficace a partire dalla data della presente comunicazione di conclusione della conferenza, in attesa dell'emissione del provvedimento dirigenziale di modifica del documento autorizzativo e definitiva acquisizione degli esiti istruttori positivi";

- richiamata la nota prot. n. 5003/TA del 03/07/2023 con la quale l'Amministrazione procedente ha ritenuto opportuno richiedere al proponente un chiarimento inerente l'aderenza con il dettato del P.D. 2355/2019 della stratigrafia presentata relativa all'area di intervento denominata A9;
- visionato quanto riscontrato dal proponente con nota prot. n. 206/23 del 04/07/2023, acquisita in data 05/07/2023 al prot. n. 5062/TA, e valutato che quanto riportato non costituisce alterazione né modifica della documentazione oggetto di valutazione, ma correzione per mero errore materiale della stratigrafia relativa alla area di intervento denominata A9 la quale rispetta quanto determinato con P.D. 2355/2019, come approvato in sede istruttoria;
- ritenuto di inserire in allegato al presente provvedimento le stratigrafie oggetto di positiva valutazione nel procedimento istruttorio unitamente alla planimetria relativa alle aree di intervento;
- verificato il pagamento degli oneri istruttori previsti dalla DGR 1878 del 28/12/2017, parte 1 punto B e parte 2 punto E;
- vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 "Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale" e, in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 481 in data 8 maggio 2023 concernente la revisione della Struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale a decorrere dal 1° giugno 2023:
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 620 in data 29 maggio 2023, concernente l'approvazione del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2023/2025 a seguito della revisione della struttura organizzativa dell'amministrazione regionale di cui alla DGR 481/2023 e attribuzione alle strutture dirigenziali delle quote di bilancio con decorrenza 1° giugno 2023;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 596 del 29/05/2023 recante il conferimento dell'incarico dirigenziale al sottoscritto;

#### **DECIDE**


- 1) di adottare, ai sensi dell'art. 14-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241 la determinazione di conclusione positiva della conferenza dei servizi;
- 2) di approvare, in base a quanto riportato in premessa, la modifica non sostanziale all'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), rinnovata con provvedimento dirigenziale n. 6011 del 28 dicembre 2012 alla Società Cogne Acciai Speciali SpA di Aosta relativa alla modifica del Parco rottami e viabilità adducente come presentata, integrata e valutata positivamente nel corso del procedimento istruttorio richiamato;
- 3) di ritenere, in base a quanto riportato in premessa, conclusa positivamente la valutazione ex art. 242-ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., considerato che l'intervento proposto non influisce negativamente sul procedimento di bonifica previsto sull'area, da eseguire nel rispetto delle condizioni riportate ai punti seguenti;

- 4) di approvare, a seguito della valutazione positiva ex art. 242-ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. di cui al punto precedente, gli interventi previsti di asfaltatura delle aree riportate all'allegato 1 utilizzando le stratigrafie valutate positivamente nell'ambito del procedimento istruttorio, come riportate nell'allegato 2;
- 5) di stabilire che gli allegati di seguito riportati costituiscono parte integrante del presente provvedimento:
  - Allegato 1: aree oggetto di intervento;
  - Allegato 2: stratigrafie approvate nelle aree oggetto di intervento;
- 6) di subordinare l'approvazione delle modifiche di cui ai punti 1) e 3) del presente provvedimento, prendendo atto che le terre e rocce da scavo saranno gestite come rifiuto, all'osservanza delle seguenti prescrizioni,:
  - dovrà assolutamente essere garantito che le fasi di scarifica dello strato di usura e il seguente livellamento superficiale con conglomerato bituminoso siano realizzate evitando la presenza di fessure o buche e che al formarsi delle prime fessure si dovrà intervenire eseguendo sollecitamente tutte le necessarie manutenzioni;
  - nel corso della realizzazione dello scavo di circa un metro di profondità per le nuove pese per i carichi in ingresso e uscita, ai sensi dell'art. 242-ter, c. 4, lett. c, d.lgs. 152/2006 le attività di scavo siano effettuate con le precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee. Le eventuali fonti attive di contaminazione, quali rifiuti o prodotto libero, rilevate nel corso delle attività di scavo, siano rimosse e gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione rifiuti. I terreni e i materiali provenienti dallo scavo siano gestiti nel rispetto del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120;
  - per la realizzazione delle opere previste, ai sensi dell'art. 16, l.r. 31/2007, per il rilascio del titolo abilitativo edilizio relativo all'intervento di cui trattasi dovrà essere predisposto il bilancio di produzione dei materiali inerti da scavo e dei materiali inerti da demolizione e costruzione, comprese le costruzioni stradali, che si presume siano prodotti per l'esecuzione dei lavori cui il progetto si riferisce, e della produzione di eventuali rifiuti;
  - una volta terminati i lavori, l'Azienda dovrà trasmettere alla S.O. economia circolare, rifiuti, bonifiche e attività estrattive del Dipartimento ambiente la planimetria georiferita con il dettaglio degli interventi messi in opera, per l'inserimento nella banca dati realizzata nell'ambito del tavolo tecnico relativo alla bonifica dell'area;
- 7) di stabilire che il presente provvedimento venga notificato alla società "COGNE ACCIAI SPECIALI S.p.A.", alla stazione forestale competente per territorio e ad ogni altro soggetto coinvolto nel procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- 8) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per l'Amministrazione regionale.

L'ESTENSORE -Xavier CORNAZ-

IL DIRIGENTE -Paolo BAGNOD-

Allegato 1
(Aree oggetto di intervento)



# Allegato 2

# (Stratigrafie approvate nelle aree oggetto di intervento)

#### AREE CON RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO PER CARICO PESANTISSIMO CON "CAPPING"

#### - SOLUZIONE CAS -

A1 - Sup. ~2212mq - PAVIMENTATA

A2 - Sup. ~1070mq - PAVIMENTATA

A3 - Sup. ~1900mq - PAVIMENTATA


A4 - Sup. ~3458mg - PAVIMENTATA

A5 - Sup. ~2539mq - PAVIMENTATA

A7 - Sup. ~1453mq - PAVIMENTATA

Sup. Tot. ~12632mg

#### DETTAGLIO COSTRUTTIVO PER AREE GIA' PAVIMENTATE CON CONGLOMERATO **BITUMINOSO - SOLUZIONE CAS**




#### NOTA 1

Si dovrà procedere con le seguenti operazioni necessarie per l'esecuzione delle operazioni di raccordo con i manufatti:

- pulizia accurata della superficie del manufatto verso la quale si intende eseguire il raccordo;
- stesa di una mano di primer adesivizzante e impermeabilizzante su tutta la superficie a vista e sulla superficie del manufatto;
- stesa del manto geocomposito rinforzato;
- esecuzione di un raccordo a sguscio a base bituminosa tra la superficie orizzontale e quella verticale del manufatto;
- risvolto del manto geocomposito rinforzato sulla superficie laterale del manufatto, per un'altezza variabile a seconda del posizionamento nello strato di asfalto, sino a livello dell'intradosso dello strato di usura:
- stesa degli strati superiori bitumati con raccordo al manufatto.

In corrispondenza di eventuali spigoli verticali dei manufatti il raccordo tra le due facce lungo lo spigolo dovrà essere eseguito effettuando una sigillatura impermeabilizzante con bitume liquido o mastici bituminosi a freddo.

#### DETTAGLIO DEL RACCORDO CON LE PAVIMENTAZIONI E GLI INGRESSI ESISTENTI TRAMITE RAMPE -



#### FASI ESECUTIVE INTERVENTO

- scarifica della superficie esistente mediante fresatura superficiale della pavimentazione in conglomerato bituminoso per una profondità pari a 2cm;
- risagomatura delle superfici mediante posa in opera di strato di base bitumato di spessore pari a 2cm per livellamento superficie; posa in opera di manto geocomposito rinforzato (costituito da una geomembrana prefabbricata elastomerica autotermoadesiva, a base di bitume distillato e polimeri
- elastomerici, con armatura costituita da geogriglia tessuta in fibra di vetro e tessuto non tessuto di poliestere ad alta resistenza), dello spessore di 2,5mm ("CAPPING");
- posa in opera di uno strato di binder dello spessore di 8cm;
- posa in opera di strato finale tipo tappetone bituminoso dello spessore di 4cm

# AREE NON PAVIMENTATE CON NUOVA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO PER CARICO PESANTISSIMO CON "CAPPING" - SOLUZIONE CAS




A6 - Sup. ~4217mq - NON PAVIMENTATA



A8 - Sup. ~2314mq - NON PAVIMENTATA

Sup. Tot. ~6531mq

# DETTAGLIO COSTRUTTIVO PER AREE NON PAVIMENTATE - SOLUZIONI CAS



#### FASI ESECUTIVE INTERVENTO

- Livellamento delle aree non pavimentate esistenti, mediante posa di misto stabilizzato da rilevato, rullato a strati con spessore finale di 10+15cm;
- risagomatura delle superfici mediante posa in opera di strato di base bitumato di spessore pari a 8cm;
- posa in opera di manto geocomposito rinforzato (costituito da una geomembrana prefabbricata elastomerica autotermoadesiva, a base di bitume distillato e polimeri elastomerici, con armatura costituita da geogriglia tessuta in fibra di vetro e tessuto non tessuto di poliestere ad alta resistenza), dello spessore di 2,5mm ("CAPPING");
- posa in opera di uno strato di binder dello spessore di 8cm;
- posa in opera di strato finale tipo tappetone bituminoso dello spessore di 4cm

AREE CON RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE IN CEMENTO ARMATO CON "CAPPING"


- SOLUZIONE COME DA PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N.3751 DEL 27-08-2016 DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA E COME DA PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N.2355/2019 DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA PER MODALITA'

CON CEMENTO SUPERFICIALE
- SOLUZIONE MANTENUTA INALTERATA DA
CAS -



A9 - Sup. ~1075mq

#### DETTAGLIO COSTRUTTIVO



#### FASI ESECUTIVE INTERVENTO

- scarifica della superficie esistente mediante fresatura profonda pari ad almeno 20cm;
- approfondimento scavo per ulteriori 50cm;
- realizzazione di strato di sottofondo in misto-cementato sp=30cm, qualora non già presente;
- realizzazione di strato di livellamento bitumato sp=8cm
- posa in opera di manto geocomposito rinforzato (costituito da una geomembrana prefabbricata elastomerica autotermoadesiva, a base di bitume distillato e polimeri elastomerici, con armatura costituita da geogriglia tessuta in fibra di vetro e tessuto non tessuto di poliestere ad alta resistenza), dello spessore di 2,5mm ("CAPPING");
- realizzazione di strato di binder sp=8cm
- realizzazione di tappettone sp=4cm
- posa in opera nuova pavimentazione in cls corazzato sp=20cm

#### PAOLO BAGNOD

#### PRESIDENZA DELLA REGIONE

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale			
Annotazioni a scrittui	re contabili		
Atto non soggetto a spesa			
	L'INCARICATO	IL DIRIGENTE	

# REFERTO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regiona	le dal
12/07/2023 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.	

IL SEGRETARIO REFERTO